

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 27 novembre 2017



CRISI GOVERNO

Sole 24 Ore	26/11/17	P. 7	L'equo compenso non vale per tutti	Cherchi, Uva	1
-------------	----------	------	------------------------------------	--------------	---

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	27/11/17	P. 32	Società tra professionisti «strette» fra Codice e Albi	Pierpaolo Ceroli Agnese Menghi	4
-------------	----------	-------	--	-----------------------------------	---

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Corriere Della Sera - Corriereconomia	27/11/17	P. 35	Previdenza privata meno immobili, più finanza	Dilsidoro Trovato	6
--	----------	-------	---	-------------------	---

ADEPP

Repubblica Affari Finanza	27/11/17	P. 35	L'Adepp: "Tassazione troppo alla sui contribuiti"		7
---------------------------	----------	-------	---	--	---

ANAC

Sole 24 Ore	27/11/17	P. 44	Piano triennale o modello 231 da adottare entro il 31 gennaio	Cristiana Bonaduce Stefano Pozzoli	8
Sole 24 Ore	27/11/17	P. 44	Trasparenza imposta per tre filoni di attività	Davide Di Russo	9
Sole 24 Ore	27/11/17	P. 44	Anticorruzione a tutto campo sulle aziende pubbliche	Alberto Barbiero	10
Sole 24 Ore	27/11/17	P. 44	Anche il controllo congiunto fa scattare gli obblighi		11

CASSE PREVIDENZIALI

Repubblica Affari Finanza	27/11/17	P. 35	"Le casse previdenziali professionali devono avere libertà d'investimento"	Adriana Banafede	12
---------------------------	----------	-------	--	------------------	----

CRISI GOVERNO

Sole 24 Ore	27/11/17	P. 32	Responsabilità allargate a tutti i soci solo nelle Srl	Andrea Marchegiani Luisa Miletta	14
Sole 24 Ore	27/11/17	P. 32	Le regole delle casse restano disallineate	Paola Bonsignore Gianluca Natalucci	15

CYBERSECURITY

Corriere Della Sera - Corriereconomia	27/11/17	P. 2	Cyber ladri Italia senza rete	Ferruccio De Bortoli	16
Sole 24 Ore	27/11/17	P. 23	Grandi aziende italian nel mirino degli hacker	Enrico Netti	19

FARMACIE

Repubblica Affari Finanza	27/11/17	P. 42	Frenata la concorrenza, largo ai colossi le regole sulle medicine sono sotto tiro	Vito De Ceglia	22
Repubblica Affari Finanza	27/11/17	P. 43	"Lobby medioevali vogliono l'oligopolio ma una soluzione c'è"	Marca Frojo	24

FORMAZIONE

Repubblica Affari Finanza	27/11/17	P. 48	Tre giorni di corsi e seminari, la formazione dei docenti al centro dell'attenzione		26
---------------------------	----------	-------	---	--	----

PREVENZIONE PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	27/11/17	P. 5	Medici, si parte con le nuove polizze	Filippo Martini Bianca Lucia Mazzei	27
-------------	----------	------	---------------------------------------	--	----

ATTUARI

Corriere Della Sera - 27/11/17 P. 28 Le pensioni secondo loro
Corriereconomia

29

Professionisti

L'equo compenso non vale per tutti

— L'equo compenso fa i conti con i parametri. Solo le categorie che hanno il decreto con gli importi applicati in sede giudiziaria per lavori di consulenza possono guardare a una pronta applicazione della nuova norma, ora all'esame della Camera. Sono le professioni con Albo, che comunque potrebbero essere penalizzate dal fatto che i parametri non coprano tutte le attività. Le altre categorie non regolamentate - 2 milioni di professionisti - non avendo i parametri, per l'equo compenso dovranno aspettare.

Cherchi e Ulva ▶ pagina 5

RISCHI

77



Nella sanità via alle nuove polizze

Martini e Mazzei ▶ pagina 5



Equo compenso a perimetro stretto

Il nodo dei parametri per le nuove attività senza Albo - Dubbi sui rapporti con privati e Pmi

Antonello Cherchi
Valeria Iva

■ L'equo compenso appena riconosciuto a tutti i liberi professionisti, iscritti all'Albo e non, per ora, resta limitato. Il principio di una remunerazione adeguata - introdotto nel decreto fiscale con una norma su misura per gli avvocati, poi estesa con un breve comma anche a tutti gli altri professionisti - segna sicuramente una svolta, a distanza di oltre cinque anni dall'abolizione delle tariffe minime. Ma passando dalla teoria alla pratica, non è di facile e immediata applicazione a tutta la galassia eterogenea del lavoro autonomo.

Un primo grande spartiacque è tra le professioni ordinistiche e quelle prive di Albi. In teoria l'equo compenso si dovrebbe applicare anche a queste ultime. L'attuazione, però, per ora resta sulla carta. La norma infatti dà come riferimento per definire l'equo compenso i parametri fis-

sati nei decreti ministeriali categoria per categoria. E questo al momento taglia fuori le professioni senza Albo (oltre due milioni di interessati) che non hanno ancora i decreti con i parametri.

A ciò si aggiunge la richiesta delle categorie di una regola più

LA PROTESTA

Confermato l'appuntamento di giovedì 30 novembre indetto da Cup e Rete tecnici a presidio dell'obiettivo conquistato con il Df fiscale

chiara: è per questo - ma soprattutto per far pressione nei confronti di Governo e Parlamento perché non venga stravolto quanto finora insperatamente ottenuto - che il Cup (Comitato unitario delle professioni) e la Rete delle professioni tecniche ha confermato per giovedì

prossimo una manifestazione nazionale a Roma.

Nell'attesa, le professioni "orfane" dei parametri stanno a guardare: così è per i tributaristi. «Non possiamo applicare per analogia neanche i decreti esistenti, ad esempio quello dei commercialisti, perché emanati dalla Giustizia, mentre noi siamo vigilati dal Mise», spiega Enrico Peruzzo, presidente dell'associazione italiana tributaristi.

Situazione analoga per gli amministratori di condominio, come sottolinea Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, che apprezza la novità - «la norma sull'equo compenso è giusta e importante» - e vede la mancanza dei parametri come un'opportunità: «È l'occasione per sedersi al tavolo con il ministero della Sviluppo economico per metterli a fuoco».

Niente problemi di questo tipo per gli avvocati, che possono contare su una disposizione "ta-

gliata" su di loro. «L'avvocatura è stata trainante nel capovolgere il principio della corsa al ribasso - afferma Andrea Mascherin, presidente del Consiglio nazionale forense - e nel fissare quello del compenso equo. In prospettiva la norma si può migliorare: per esempio, si può precisare meglio la non derogabilità di certe clausole. Riguardo, invece, ai parametri, noi li abbiamo e coprono tutte le nostre attività».

Stesso discorso per i consulenti del lavoro. Anche per Marina Calderone, presidente della categoria, il giudizio è positivo: «Abbiamo portato avanti una battaglia per porre fine alla prassi sempre più consolidata di molte pubbliche amministrazioni di chiedere prestazioni a un euro e offrire ai professionisti solo un rimborso spese». Sui parametri non ci sono problemi: esistono e coprono tutte le attività.

Copertura parziale

Per i commercialisti, invece, nel

decreto parametri mancano le certificazioni per Industry 4.0 o per la 231. Situazione analoga per i periti industriali: «Manca il design», spiega il presidente Giampiero Giovannetti.

Anche i chimici hanno i parametri, che però non comprendono tutte le attività. «Chiederemo di ampliarli - commenta Nausicaa Orlandi, presidente del Consiglio nazionale. Nel complesso, la norma è importante». Così è anche per i geologi, i cui parametri sono parziali. «Il decreto - spiega Francesco Peduto, presidente nazionale della categoria - è in fase di ripensamento anche per allinearli al nuovo codice appalti».

Privati e Pmi

L'equo compenso come strutturato per gli avvocati non si applica, per esplicita esclusione della norma, alle imprese «rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie im-

prese». Se l'eccezione venisse confermata per tutti, i contratti con le Pmi e con i privati sarebbero, dunque, fuori dal perimetro dell'equo compenso. A essere esclusa sarebbe la maggior parte del tessuto produttivo italiano. «Le Pmi sono le nostre principali clienti» commenta Giorgio Luchetta del Consiglio nazionale commercialisti. «Di fatto saremmo scoperti, visto che la maggior parte di noi lavora proprio per privati e Pmi», aggiunge Massimo Crusi, tesoriere del Consiglio nazionale architetti.

Ingegneri e geometri, però, danno una lettura diversa della norma. Massimiliano Pittau, direttore della Fondazione del Consiglio nazionale ingegneri, cita la relazione di accompagnamento al decreto legge, dove si fa riferimento «a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti». «Questo dovrebbe rendere possibile l'equo compenso anche nei rapporti

con Pmi e privati, almeno per le categorie diverse dagli avvocati», sostiene Pittau, che cita l'analoga posizione di Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato e primo firmatario di un Ddl in materia.

Anche per i tecnici della presidenza del Consiglio geometri da una prima lettura dell'articolato, l'equo compenso sembrerebbe applicabile a tutte le fattispecie.

Se dovesse prevalere questa lettura, però, i più penalizzati sarebbero proprio gli avvocati, gli unici per cui l'equo compenso varrebbe solo nei confronti dei clienti forti.

Vanno controcorrente gli informatici. Per Andrea Violetti, presidente di Confassociazioni digital, l'equo compenso non è una conquista, ma «una surrettizia reintroduzione delle tariffe. Per gli informatici senior poi i parametri sono addirittura troppo bassi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professionisti

LA REMUNERAZIONE «ADEGUATA»

Il principio

Ordini soddisfatti: «Abbiamo fermato la corsa al ribasso per i servizi intellettuali»

Le criticità

La norma «tagliata» su misura per contratti con banche, assicurazioni e grandi clienti

IN ORDINE SPARSO

Alcune professioni (con Albo e senza) alle prese con l'equo compenso: il quadro di chi già ha i parametri di riferimento e l'assistenza di attività non previste dai parametri

Fonte: Istat, Sostegno dei redditi dei liberi professionisti, Rapporto Confprofessioni 2016/2017 e 2018/2019



Lavoro autonomo. Scarso coordinamento tra norme di legge e regolamenti degli Ordini

Società tra professionisti «strette» fra Codice e Albi

Resta da chiarire
il tipo di reddito
e la rilevanza
dei non iscritti

**Pierpaolo Ceroli
Agnese Menghi**

■ Ancora vuoti normativi per le società tra professionisti, nonostante siano decorsi sei anni dalla loro introduzione. Grazie alla legge sulla concorrenza (la 124/2017), le società tra professionisti previste dall'articolo 10 della legge 183/2011 sono tornate a destare l'interesse di chi esercita professioni protette.

Tuttavia, la disciplina presenta alcune lacune dovute alla carenza di coordinamento tra Codice civile e regolamenti degli Ordini di appartenenza.

Si consideri, infatti, che una società tra professionisti può essere costituita secondo uno dei modelli societari previsti dal Codice civile ed è quindi soggetta alla disciplina della tipologia prescelta, ma allo stesso tempo la società, che deve essere iscritta presso l'albo di appartenenza, e i professionisti devono rispettare i regolamenti e il codice deontologico del proprio Ordine.

I requisiti

Le uniche deroghe al Codice sono previste dall'articolo 10 della legge 183/2011 e dal Dm 34/2013, secondo cui l'atto costitutivo di una società tra professionisti (Stp) deve prevedere necessariamente:

■ l'indicazione di Stp nella de-

nominazione sociale;

■ le modalità di esclusione del socio che è stato cancellato dal proprio albo;

■ la stipula di una polizza assicurativa;

■ le modalità affinché le prestazioni siano eseguite unicamente dai soci professionisti;

■ l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale dei soci;

■ lo status di socio sia rivestito da soggetti abilitati allo svolgimento di attività protette (soci professionisti) o da altri soggetti per prestazioni tecniche o con finalità di investimento (soci non professionisti).

I non professionisti

L'ultimo punto potrebbe influenzare la scelta del tipo societario, anche se in questo senso il grado di responsabilità assunto dai soci riveste un ruolo decisivo. Comunque, l'articolo 10 limita la partecipazione dei non professionisti, in quanto «il numero dei professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti» deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni.

Dal tenore letterale, sembrerebbe che il requisito sia soddisfatto quando congiuntamente i professionisti siano 2/3 dei soci e detengano 2/3 del capitale, non essendo sufficiente una sola delle due condizioni.

Tuttavia, sulla base dei chiarimenti forniti - studio del Notariato 224-2014/I - quanto appena detto va coordinato con le regole civilistiche, con la necessità di prevedere specifici patti sociali. Si pensi alle società di persone, per le quali è ri-

chiesta l'unanimità per la modifica dell'atto costitutivo e quindi anche il non professionista deve acconsentire; ma nel caso in cui si voglia limitare il potere decisionale, è necessario adottare una clausola che consenta ai professionisti l'esercizio di almeno 2/3 dei voti.

Nelle società di capitali, invece, i patti sociali dovrebbero prevedere la possibilità di esercitare i 2/3 dei voti in assemblea, qualora la partecipazione sociale sia inferiore al suddetto limite.

Statutariamente, quindi, deve essere garantita la possibilità di esercitare i 2/3 dei voti, ma la decisione del non professionista può anche essere quella decisiva.

Il reddito

Per il resto, è il principio di esclusività dell'attività svolta a destare maggiori perplessità. Infatti, poiché l'oggetto sociale può essere solo l'esercizio di attività protette - essendo escluse quelle imprenditoriali o non protette, le quali possono essere strumentali ed accessorie - sembrerebbe che il reddito prodotto dalla società sia di lavoro autonomo.

La direzione centrale Normativa dell'agenzia delle Entrate - in risposta a una consulenza giuridica (protocollo 131773/2014) - oltre a supplire il vuoto normativo fiscale, ha sancito, senza ammettere deroghe, che il reddito di una Stp è di impresa, in quanto ai fini di una qualificazione «è determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria». La forma scelta, quindi, influisce anche sulla tassazione dei soci.

La conclusione dell'Agenzia contrasta però con il regime previdenziale previsto per i soci professionisti, tenuti comunque al versamento del contributo soggettivo (che di norma è dovuto sul reddito professionale e non su quello di impresa) e di quello integrativo (si veda l'articolo a fianco), a prescindere dalla percezione dei redditi così come non dovrebbe avvenire nell'ipotesi di una Stp di capitali (Srl/Spa).

In ultima analisi, la classificazione come reddito di impresa potrebbe aprire il fallimento alle Stp, ma il Tribunale di Forlì nel decreto 61/2017 dello scorso 25 maggio sembrerebbe pervenire, per analogia, ad una diversa conclusione.



Professione protetta

● Sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ossia che per il relativo esercizio è richiesto che il professionista sia iscritto ad ordini, albi e collegi o che sia un cittadino dell'Unione europea in possesso di un titolo di studio abilitante. Il requisito di attività protetta è necessario al fine di costituire una società tra professionisti, anche se per gli avvocati, ingegneri e farmacisti sono previste regole diverse da quelle previste dalla legge 183/2011, istitutiva delle Stp



Il confronto

Il raffronto tra associazione professionale e Stp

• SÌ; • NO

Caratteristiche	Associazione professionale	Società tra professionisti (Stp)
Modalità di costituzione	<ul style="list-style-type: none"> - Contratto sociale anche non scritto - Scrittura privata autenticata - Atto pubblico (nell'ipotesi di conferimento di determinati beni o di non proporzionalità trapartecipazione agli utili e alle quote) 	<ul style="list-style-type: none"> - Scrittura privata autenticata (società di persone) - Atto pubblico (società di capitali)
Obbligo di iscrizione al Registro Imprese	●	■ (Sezione ordinaria + sezione speciale)
Obbligo iscrizione all'Albo, ordine o collegio	●	■
Composizione della compagine sociale	Solo professionisti	<ul style="list-style-type: none"> - Professionisti iscritti agli albi, ordini o collegi nel rispetto della maggioranza dei 2/3 - Soci tecnici - Soci (persone fisiche e/o società) di capitale /investimento
Vincolo di partecipazione esclusiva	●	■
Denominazione sociale	Deve contenere l'indicazione di associazione professionale/studio associato unitamente ai nomi dei professionisti	Deve contenere l'indicazione di società tra professionisti
Oggetto sociale	Attività di natura professionale	Attività di natura professionale (articolo 3, legge 183/2011)
Responsabilità	Solidale con possibilità di limitazioni	In relazione alla forma societaria assunta
Obbligo della polizza assicurativa	■	■ ma solo per i soci professionisti
Tipologia di reddito	Reddito di lavoro autonomo (articoli 5 e 53 del Tuir)	Reddito di impresa (direzione centrale Normativa delle Entrate, prot. 131773/2014)
Principio di determinazione del reddito	Cassa	Competenza
Possibilità di stabilire l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare	●	■ (se costituita in forma di Srl o Spa)
Regimi opzionali	Nessuno	In relazione alla forma assunta (es.: una Stp Srl potrà optare per il regime di trasparenza ai sensi dell'articolo 115 del Tuir)

PREVIDENZA PRIVATA MENO IMMOBILI, PIU FINANZA

In tre anni il patrimonio delle casse è aumentato del 22% arrivando a quota 80 miliardi

È cambiata anche la composizione: scende il mattone, maggiore spazio ad azioni e bond. E all'economia reale

di **Isidoro Trovato**

Il tesoretto cresce ma con metodi diversi rispetto al passato. Il patrimonio delle casse di previdenza è aumentato, dal 2013 al 2016, di circa il 22% passando da circa 65,6 miliardi a 80. Il tutto con un rendimento medio netto del patrimonio complessivo che, nel 2016, si aggira intorno al 3%. Ma a cambiare è stata, anche e soprattutto, la composizione degli investimenti: meno immobiliare e più azionario ed economia reale.

Secondo il rapporto presentato la settimana scorsa da Adepp, gli enti previdenziali privati infatti hanno stanziato, nel 2016, in Italia in azioni circa 3 miliardi di euro, investimenti orientati al sostegno dell'economia nazionale.

Dai dati presentati dall'Adepp emerge un grosso aumento degli investimenti in fondi mobiliari passati dal 12,7% al 20,8% del totale degli impieghi. Non a caso il peso relativo degli immobili sul patrimonio totale è costantemente diminuito negli ultimi quattro anni passando dal 30% del 2013 al 24% di fine 2016.

Il portafoglio

In termini assoluti gli investimenti obbligazionari sono passati da circa 22 miliardi di euro del 2013 a circa 28. A crescere è stato anche il peso delle azioni sul patrimonio totale delle casse: una quota passata dal 9,8% al 16,5%. Se si considera la sola area euro gli investimenti in azioni ammontano a circa 5,4 miliardi e costituiscono il 6,75% del capitale complessivo.

Le casse, nel 2016, gestiscono direttamente circa il 42% del loro patrimonio. Nel 2013 la quota era del 55,8%. «Per avere maggiori margini di rendimento serviva un cambiamento — afferma Alberto Oliveti, presidente di

Adepp —. Serve una governance adeguata e una buona gestione del rischio. Per rafforzare questo percorso di autonomia e responsabilità del sistema delle casse di previdenza, l'Adepp ha adottato, nel 2016, un codice di autoregolamentazione in materia di investimenti. Il nostro stesso rapporto conferma la rilevanza del patrimonio gestito dalle Casse di previdenza e alla luce di questo diventava da tempo necessaria e improcrastinabile l'adozione di una regolamentazione in materia di investimenti al fine di garantire la trasparenza, l'ottimizzazione dei risultati e la migliore tutela degli iscritti secondo le migliori pratiche già adottate dagli enti che fanno parte dell'Associazione».

Il governo

Resta però anche il nodo della fiscalità anche se ultimamente si è aperto qualche spiraglio nella dialettica con il governo. «Effettivamente si sta parlando di defiscalizzazione — concorda Oliveti — ma solo per certi investimenti orientati allo sviluppo e all'economia reale (come venture capital e infrastrutture). Del resto i dati sui nostri investimenti confermano certamente il ruolo attuale e di ulteriore sviluppo che le casse di previdenza possono avere per il sostegno alla crescita del paese. Però, da investitori reali, chiediamo maggiori condivisioni di percorsi, un maggiore colloquio. E invece, ogni tanto, emergono atteggiamenti dirigisti e, se pur nell'esercizio della sorveglianza, si sconfinano in imposizioni. A noi questo non va bene, non siamo un Bancomat e dobbiamo realizzare gli interessi dei nostri contribuenti. Felici di farlo se questi coincidono con gli interessi del paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Osservatorio

Alberto Oliveti, 64 anni, presidente di Adepp, ha presentato a Roma il rapporto su investimenti e rendimenti delle casse private di previdenza per i professionisti



[IL CASO]

L'Adepp: "Tassazione troppo alta sui contributi"

Attento, fisco italiano, a non tirare troppo la corda sulla tassazione delle pensioni dei professionisti. «Oggi - dice Alberto Olivetti, presidente dell'Adepp, l'associazione delle casse previdenziali - grazie al "passaporto europeo", i professionisti possono già stabilire la propria residenza fiscale fuori dal confine italiano, dove la tassazione dei contributi che finiscono negli enti è molto più favorevole. In Italia c'è una fiscalità opprimente negli anni della "raccolta" del capitale che costituirà il montante previdenziale: il 26 per cento sui rendimenti, che è decisamente troppo, men-

tre altrove c'è soltanto una tassazione finale». Per questo motivo l'Adepp propone una "fiscalità europea". Il rischio è che i professionisti spostino la propria residenza in paesi dove il fisco si accanisce meno. Del resto, esiste già il fenomeno dei pensionati che emigrano per godere di una tassazione più favorevole sugli assegni previdenziali. Ciò che l'Adepp paventa è che questo possa accadere sempre di più anche a i professionisti, e non soltanto al momento della quiescenza ma anche durante la fase di accumulo. **(a.b.)**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Aziende pubbliche. Nelle regole interne anche la rotazione e tutela del whistleblower

Piano triennale o modello 231 da adottare entro il 31 gennaio

Cristiana Bonaduce
Stefano Pozzoli

■ Iniziamo dalle scadenze immediate: Anac precisa che intraprenderà i controlli sugli adempimenti dal 31 gennaio, data entro la quale approvare l'aggiornamento del Piano triennale. Entro quel termine le società dovranno nominare il responsabile anticorruzione, approvare le misure integrative al modello 231 o il piano triennale, adeguare i propri siti a tutte le prescrizioni della delibera. Resta inoltre da redigere e pubblicare la relazione del responsabile anticorruzione entro il 15 dicembre di ogni anno. Ancora una nuova, immediata, incompatibilità: nonostante la richiesta di integrazione delle attività, il responsabile per la prevenzione della corruzione non potrà più essere membro dell'Organismo di Vigilanza «231».

Le nuove Linee guida indirizzano le società e gli enti pubblici su come applicare anticorruzione e trasparenza, distinguendo tra con-

trollate (articolo 2-bis, comma 2 del Dlgs 33/2013) e partecipate (comma 3). In linea con il dato normativo (articolo 1, comma 2-bis della legge 190/2012), Anac conferma che le società controllate sono tenute all'integrazione del modello 231 (la cui adozione è fortemente

NUOVA INCOMPATIBILITÀ

Il responsabile delle attività anticorruzione non potrà più essere scelto tra i membri dell'organismo di vigilanza

raccomandata) e all'attuazione delle misure di cui la delibera individua contenuti minimi (definizione sistema di controlli, inconfirmità e incompatibilità, codice di comportamento, rotazione, tutela del whistleblower, formazione, eccetera); le società partecipate e gli altri enti sono tenuti alla sola tra-

sparenza, a cui si adeguano in quanto compatibili e limitatamente all'attività di pubblico interesse. In proposito Anac definisce cosa sia l'attività di «pubblico interesse» e precisa che è onere della società individuare queste attività nel Piano triennale o nel modello 231. Le partecipate non sono però obbligate all'adozione né dell'uno né dell'altro.

Interessante è poi il criterio della «compatibilità» che sovrintende gli obblighi di pubblicazione: Anac ritiene che debba essere verificata caso per caso, in ragione della attività svolta, visto che la pubblicazione di alcuni dati può recare vantaggio ai concorrenti.

Preziosa, infine, la nuova griglia allegata, che chiarisce gli obblighi di trasparenza a cui sono soggette sia le controllate sia le partecipate, integrando le prescrizioni del Dlgs 33/2013 con gli obblighi di trasparenza previsti dal nuovo Testo unico (Dlgs 175/2016).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Società private

Trasparenza imposta per tre filoni di attività

Davide Di Russo

■ Nelle Linee guida sull'anti-corruzione delle società, la divisione di fondo è tra società in controllo pubblico e società non in controllo pubblico. Le prime sono tenute alla trasparenza, sia relativamente alla loro organizzazione sia al complesso delle attività svolte, e alle misure anti-corruzione integrative di quelle adottate in base alla «231».

L'Anac prende atto che l'articolo 2-bis, comma 2, lettera b) del Dlgs 33/2013, nell'individuare le società in controllo pubblico alle quali si applicano le regole sulla trasparenza previste per le Pa «in quanto compatibili», rinvia al Dlgs 175/2016; e poiché questo impernia la definizione di controllo sull'articolo 2359 del Codice civile, ne consegue la rilevanza del «controllo contrattuale» (articolo 2359, comma 1, n. 3 del Codice civile), che nel precedente contesto era esclusa (determina Anac 8/2015).

Per l'effetto, anche la società non partecipata da Pa sarà tenuta all'applicazione dell'intera normativa sulla trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso) e a quella per la prevenzione della corruzione se è soggetta a un'influenza dominante della Pa equivalente a quella conferita dalla maggioranza dei voti in assemblea ordinaria (si veda l'articolo in basso).

Alla disciplina sono soggette - sottolinea l'Anac - anche alcune società prive di partecipazione pubblica al capitale (quindi né controllate né partecipate da Pa), cioè quelle con bilancio superiore a 500 mila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Ciò in quanto l'articolo 2-bis, comma 3 del

Dlgs 33/2013 accomuna alle società in partecipazione pubblica tutti gli «enti diritto privato» (inclusi quelli in forma societaria) che svolgano queste attività ed integrino il parametro di bilancio.

Fondamentali, poi, le indicazioni Anac per individuare le attività di pubblico interesse in relazione alle quali, in assenza di controllo, è definita l'applicazione della trasparenza.

Si tratta di attività riconducibili alle attività istituzionali della Pa, esternalizzate per scelte organizzativo-gestionali. L'Anac individua tre categorie:

- 1 le attività qualificate «di pubblico interesse» da una norma di legge, dall'atto costitutivo e/o dallo statuto della società o della Pa e/o affidate in virtù di un contratto di servizio o direttamente dalla legge;
- 2 quelle esemplificate dal Dlgs 33/2013 all'articolo 2-bis, comma 3 (esercizio di funzioni amministrative, attività di servizio pubblico, attività di produzione di beni e servizi in favore della p.a. strumentali alle finalità istituzionali della medesima);
- 3 quelle che, in base all'articolo 4 del Dlgs 175/2016, consentono alle Pa di acquisire o mantenere partecipazioni.

Infine, l'Anac fornisce precisazioni sul criterio della «compatibilità», che presiede all'estensione del regime di trasparenza alle società: la compatibilità non va valutata con riferimento al caso concreto ma in relazione alle singole categorie di enti; e, quanto alle società, alla luce delle attività svolte, dovendosi distinguere tra attività sicuramente di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori economici, attività svolte in regime di privativa.

Occorre poi considerare il regime eventualmente già applicabile in base ad altre fonti normative, per evitare duplicazione di adempimenti e assicurare un coordinamento con gli obblighi di prevenzione. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, il vaglio relativo alla compatibilità è compiuto dall'Anac con l'Allegato 1) alle Linee guida, nel quale si specificano per ciascuna categoria gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anac. Le ricadute operative delle nuove Linee guida

Anticorruzione a tutto campo sulle aziende pubbliche

Alberto Barbiero

Le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni o controllano società, fondazioni o altri enti di diritto privato devono vigilare sull'applicazione delle misure anticorruzione da parte di questi organismi.

Le linee-guida dell'Anac sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione adottate con la delibera 1134/2017 chiariscono quali sono i compiti degli enti controllanti o partecipanti nei confronti delle diverse tipologie di soggetti del sistema pubblico allargato.

Le norme sulla trasparenza obbligano anzitutto le amministrazioni a pubblicare la lista dei soggetti controllati e partecipati, per fornire il quadro completo delle partecipazioni e anche per consentire la vigilanza all'Anac.

L'articolo 22 del decreto legislativo 33/2017 impone alle Pa la pubblicazione di una serie di dati essenziali riferiti a tutti gli enti pubblici (comunque finanziati o vigilati) per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori (ad esempio le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle ex Ipab), a tutte le società, controllate o partecipate, e a tutti gli enti di diritto privato controllati o comunque costituiti e finanziati, per i quali sussistono poteri di nomina degli amministratori.

La pubblicazione deve evidenziare quali organismi so-

no in controllo pubblico, per consentire all'Anac di individuare immediatamente i soggetti sottoponibili alle sue attività di verifica.

Le linee-guida chiariscono anche i compiti delle amministrazioni pubbliche per dare impulso e vigilare, soprattutto sugli organismi controllati, sulla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e in relazione all'adozione delle misure anticorruzione.

Gli enti devono quindi verificare se le società hanno adottato il modello 231 e lo

hanno integrato con le misure anticorruzione o, in caso di mancata adozione del modello, se hanno approvato il piano anticorruzione.

Le attività di impulso e di vigilanza devono essere sviluppate con gli strumenti di controllo: atti di indirizzo rivolti agli amministratori degli organismi partecipati, promozione di modifiche statutarie e organizzative, atti di indirizzo su specifici comportamenti organizzativi. L'Anac chiede che queste attività siano previste e articolate, con specifiche misure, nell'ambito dei piani triennali anti-corruzione delle amministrazioni controllanti o partecipanti.

Le attività di impulso e di vigilanza rispetto alle società in house competono alle amministrazioni che esercitano il controllo analogo, quindi questo profilo comporta anche la definizione di soluzioni ad hoc (attraverso norme statutarie o patti parasociali) se è svolto in forma congiunta da più enti.

Nei confronti degli organismi solo partecipati, o per i quali vi sia solo potere di nomina degli amministratori, l'Anac sollecita le Pa a stipulare protocolli di legalità che li impegnino ad adottare il modello 231 o adeguate misure di prevenzione della corruzione. Rispetto a questi organismi è peraltro essenziale che siano delimitate le loro attività di pubblico interesse.

L'anticipazione



Sul Sole 24 ore di martedì scorso è stato anticipato il contenuto delle nuove Linee guida dell'Anac sull'applicazione delle regole anti-corruzione e trasparenza nelle società controllate e nelle partecipate. Le nuove istruzioni adattano le regole agli interventi scritti nella riforma delle partecipate



L'ambito di applicazione. Basta una quota minoritaria per essere tenuti ai controlli

Anche il controllo congiunto fa scattare gli obblighi

■ Nelle Linee guida Anac affronta una questione preliminare ma di interesse generale, cioè la definizione di società controllata. Va ricordato che l'articolo 2-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 33/2013, modificato dal correttivo sulle partecipate, converge sulla definizione di controllo del Testo unico Madia. Questo consente ad Anac di proporre una sua interpretazione su cosa si debba intendere per società controllata, mettendo così alcuni punti fermi.

Il primo, nettissimo, è che una società in house è necessariamente a controllo pubblico: «Dal quadro normativo emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi nell'ambito delle società controllate».

L'orientamento trova applicazione anche quando si parla di in house con più soci pubblici (e

quindi se si rientra nel controllo analogo congiunto previsto dall'articolo 5, comma 5 del Dlgs 50/2016), perché se c'è un solo socio il dubbio non può sorgere.

Ancora, le linee guida affrontano il caso dell'influenza dominante che nasce in virtù di particolari vincoli contrattuali (il controllo esterno). Anac evidenzia che si tratta di «un'ipotesi di controllo che non ha origine e non si realizza nell'assemblea, ma sempre in un condizionamento oggettivo ed esterno dell'attività sociale (...) influente direttamente sull'attività economica svolta». Opportunamente, quindi, Anac circoscrive questo controllo, precisando che «non sussiste laddove la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e instaurare identici rapporti contrattuali con altre società». Non è sufficiente, in sostanza, che sia l'unico contratto in essere, ma deve incidere

sulla capacità stessa di essere impresa dell'azienda.

Infine, Anac conferma che rientrano tra le società a controllo pubblico «anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile è esercitato da una pluralità di amministrazioni». Purtroppo, però, non si sofferma sul contenuto e sulla forma dei patti parasociali, limitandosi a ripetere il testo di legge, e lasciando incertezze su alcuni problemi concreti: i patti devono essere scritti, anche quando si parla di società «chiuse»? Cosa devono prevedere, anche in termini di sanzioni?

Il dato rilevante, in ogni caso, è che anche Anac si orienta una lettura pienamente civilistica del concetto di controllo societario, dando agli operatori un'ottica interpretativa autorevole in questa direzione.

S.Poz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



“Le casse previdenziali professionali devono avere libertà d’investimento”

UNA RICERCA DI ASTRID E LUISS DELINEA LA NATURA GIURIDICA “PRIVATA” DI QUESTI ENTI PENSIONISTICI. DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA D’UN ANNO FA È LA SECONDA VOLTA CHE IL GOVERNO INCASSA: ORA È PIÙ DIFFICILE STABILIRE DEI VINCOLI

Adriano Bonafede

Roma

C’è voluto un anno, ma adesso le casse professionali hanno segnato il gol del 2 a 0 sul governo. La presentazione, la settimana scorsa, di una corposa ricerca che Astrid, il *think tank* di Franco Bassanini, ha effettuato insieme alla Luiss Business School, ha mostrato una volta per tutte, e inequivocabilmente, che le casse previdenziali dei professionisti italiani non fanno parte della pubblica amministrazione ma sono a tutti gli effetti private. Il corollario - che qui in verità diventa la questione più importante - è che in nessun caso il governo potrà mai pensare di obbligare questi istituti a investire i loro soldi in un determinato modo. Addio, in sostanza, agli 80 miliardi delle casse per fini, anche nobili, di investimento parziale nell’economia reale per promuovere le infrastrutture. O per risolvere i problemi di ricapitalizzazione di alcune banche: del resto gli istituti dei professionisti avevano già lo scorso anno risposto “nisba” all’ingresso nel capitale del fondo Atlante, che ha costretto poi chi lo ha fatto - tra cui le fondazioni ex bancarie - a svalutare o azzerare quella quota. Loro no, hanno resistito e a posteriori avevano ragione. Almeno dal punto di vista dei loro associati: dai notai ai commercialisti, dagli architetti agli ingegneri, il mancato ingresso in Atlante è stato salutare per il loro patrimonio, che serve del resto a pagare le pensioni presenti e future.

Con la ricerca Astrid-Luiss le casse professionali si smarcano dalle mire del governo, ripercorrendo in qualche modo le orme delle fondazioni ex bancarie, che dopo il tentativo dell’ex mini-

stro Tremonti di considerarle pubbliche ebbero un chiaro riconoscimento della loro natura privata. La stessa cosa è accaduta circa un anno fa con le casse professionali, grazie a una sentenza della Consulta che, nel respingere la devoluzione dei loro risparmi sulla spending review allo Stato, fissò i principi della loro autonomia. Fu in quell’occasione che gli istituti segnarono il gol dell’1 a 0. La ricerca ha messo a segno il secondo gol rimarcando un elemento fondamentale: lo Stato non può indicare quali investimenti queste istituzioni devono mettere in atto, ma al massimo può fissare dei principi-quadro. «Che per via legislativa possano essere dettati principi generali per la gestione e per gli investimenti delle casse si può anche ammettere», ha spiegato Franco Bassanini. «Ma l’attuazione dei principi dovrebbe essere riservata all’autoregolamentazione degli stessi istituti». Ed ecco la proposta di tregua col governo: «Tuttalpiù si potrebbe pensare, riprendendo il modello già sperimentato con successo dalle fondazioni di origine bancaria, a un codice di autoregolamentazione proposto dalle casse e poi negoziato e concordato, tramite un protocollo d’intesa, con le amministrazioni interessate, ovvero i ministeri dell’Economia e del Lavoro».

Un assist, questo, che non poteva non essere immediatamente raccolto da Alberto Oliveti, presidente dell’Adepp, l’associazione delle casse di previdenza private, che proprio la scorsa settimana ha presentato l’annuale rapporto sugli investimenti: «I nostri patrimoni sono dei nostri associati, e devono essere investiti con il fine di massimizzare i rendimenti, che serviranno, insieme ai contributi, a pagare le pensioni del futuro. Siamo ovviamente disponibili a valutare insieme al governo un codice di autovalutazione degli investimenti, che permetta di approcciarsi alle *best practices*, alla gestione professionale del rischio e alla semplificazione». Ma non, evidentemente, ad approcci dirigitici da parte dello Stato. In altre parole, i professionisti non vogliono esser costretti a investire i loro patrimoni in un certo modo piuttosto che in un altro: «Niente vincoli e niente obblighi», dice Oliveti. «Inoltre il sistema dei controlli deve essere semplificato: basta con i nove organismi di controllo sulle casse che, a vario titolo, ci sono oggi. Ma la vigilanza deve essere efficace».

E dal governo, quali sono le risposte? Già da un paio d’anni è pronto nel cassetto del ministero dell’Economia il decreto sugli in-

vestimenti delle casse, che impone minimi e massimi per ciascuna voce (immobili, azioni, obbligazioni, investimenti nell’economia reale, eccetera). Ma quel decreto è rimasto nel cassetto dopo la sentenza della Corte costituzionale. Il fatto è che non solo i ministri (e il sottosegretario Pier Paolo Baretta che per primo ha seguito la questione) sono rimasti spiazzati dalla sentenza della Corte costituzionale, ma anche un po’ tutta la burocrazia ministeriale, che ha sempre voluto considerare le casse un’appendice pubblica scambiando il ruolo pubblicistico (dare la pensione agli iscritti al posto dell’Inps) con una figura giuridica semistatale. Un’interpretazione in cui è incorso anche il Consiglio di Stato. Ora la nuova, ponderosa, ricerca giuridico-economica di Astrid-Luiss offre un nuovo quadro d’insieme che avvicina le casse alle fondazioni ex bancarie e richiede un nuovo approccio agli investimenti dove devono trovare posto anche le ultime direttive europee (non considerate nel vecchio decreto).

Ma il confronto tra governo e casse professionali potrà continuare in vista delle prossime consultazioni politiche? O dovrà essere rimandato al post elezioni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA




LE ATTIVITÀ IN GESTIONE INDIRETTA

Degli enti previdenziali privati, in miliardi di euro



IL PATRIMONIO GESTITO

Dalle casse professionali, in milioni di euro



Job description HR

Azienda Leader nel Settore dei Servizi Ecologici Integrati
 ricerca un HR da inserire nel proprio organico

La posizione ha come obiettivo la creazione di un Ufficio HR, rivolto a tutte le attività di gestione e sviluppo delle risorse umane e in particolare: gestione del cambiamento organizzativo aziendale, supervisione degli aspetti legati all'amministrazione e al costo del personale, rilevazione e gestione delle presenze, adempimenti amministrativi interni e nei confronti degli Enti preposti. Definizione di procedure operative e percorsi di valutazione del potenziale, formazione, selezione ed interfaccia con i consulenti esterni.

Si richiede

- Buona capacità di leadership
- Pianificazione e gestione degli interventi di valutazione del personale per risorse in ingresso o personale già presente in azienda.

Competenze richieste:

- Utilizzo del sistema gestionale Zucchetti (preferibile); Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Flessibilità e leadership volta alla mediazione tra il personale
- Competenze trasversali
- Preferibile la conoscenza della lingua inglese.

Il profilo ideale individua una figura con significativa esperienza in ambito risorse umane e con una visione completa di processi HR preferibilmente maturata in aziende di servizi. Completano il profilo un'ottima flessibilità personale ed un forte orientamento a contesti in fase di change management. Gradita la conoscenza della lingua inglese.

La sede di lavoro è Caivano (NA).

Inviare curriculum vitae a selezioneanno2018@gmail.com

L'interno del Palazzo delle Finanze, sede del ministero dell'Economia



1



1



2



Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan



2

Pier Paolo Baretta (1), sottosegretario al Mef e il ministro del Lavoro.
Giuliano Poletti (2)

Alberto Oliveti (1), presidente dell'Adepp, l'associazione delle casse professionali e **Franco Bassanini** (2), presidente di Astrid

[IL CASO]

L'Adepp: "Tassazione troppo alta sui contributi"

Attento, fisco italiano, a non tirare troppo la corda sulla tassazione delle pensioni dei professionisti. «Oggi - dice Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp, l'associazione delle casse previdenziali - grazie al "passaporto europeo", i professionisti possono già stabilire la propria residenza fiscale fuori dal confine italiano, dove la tassazione dei contributi che finiscono negli enti è molto più favorevole. In Italia c'è una fiscalità opprimente negli anni della "raccolta" del capitale che costituirà il montante previdenziale: il 26 per cento sui rendimenti, che è decisamente troppo, men-

tre altrove c'è soltanto una tassazione finale». Per questo motivo l'Adepp propone una "fiscalità europea". Il rischio è che i professionisti spostino la propria residenza in paesi dove il fisco si accanisce meno. Del resto, esiste già il fenomeno dei pensionati che emigrano per godere di una tassazione più favorevole sugli assegni previdenziali. Ciò che l'Adepp paventa è che questo possa accadere sempre di più anche a i professionisti, e non soltanto al momento della quiescenza ma anche durante la fase di accumulo. (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le inadempienze

Responsabilità allargate a tutti i soci solo nelle Srl

Andrea Marchegiani
Luisa Mileta

Le società tra professionisti (Stp) restano sospese tra due mondi - quello della professione e quello dell'impresa - e questo si riflette anche sul fronte responsabilità. Anche in questo ambito, il campo non è meno sgombro di perplessità derivanti dalla scelta della forma societaria, soprattutto se questa ricade all'interno del gruppo delle società di persone, tenendo conto anche del silenzio normativo della legge 183/2011 e del regolamento n.34 emanato dal ministero della Giustizia nel 2013, tuttora in vigore.

Si può osservare quanto sia diversa la situazione per i revisori legali, i quali si vedono sottoposti ad un articolato regime di responsabilità di cui all'articolo 15 del Dlgs 39/2010, sostanzialmente fondato sulla solidarietà dei revisori, della società e degli amministratori rispetto alla società che ha conferito l'incarico.

L'assenza di disposizioni ad hoc conduce a ritenere che il legislatore abbia voluto discostarsi da quanto previsto per i revisori o per gli avvocati, per i quali è stabilito che i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico, mentre la società risponde con il suo patrimonio (articolo 26 del Dlgs 96/2001).

Incarico e «patto sociale»

La responsabilità dei soci della Stp dovrebbe derivarsi dalle disposizioni inerenti al conferimento dell'incarico e all'obbligo di copertura assicurativa, ricadenti sulla società e non sui soci professionisti, come anche osservato dall'Irdcec (circolare 32/2013).

L'articolo 3 del regolamento impone, infatti, alla Stp obblighi di informazione del cliente, al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria.

L'inadempimento del socio professionista farebbe scaturire una responsabilità contrattuale della Stp nei confronti del cliente, essendo l'incarico affidato direttamente alla società, nonché una responsabilità del professionista, materiale esecutore della prestazione, che nasce dal contratto sociale tra socio e Stp.

Perciò, a fronte di una richiesta di risarcimento per un danno provocato dall'inadempimento di un professionista, risponderebbe in primis la società, nei limiti del proprio patrimonio ed eventualmente in seconda battuta il socio negligente su cui la società potrebbe rivalersi. Tuttavia, gli altri soci non verrebbero direttamente toccati dall'episodio, se non nel limite del capitale conferito nella società.

Responsabilità limitata

Quest'ultimo passaggio vale se la Stp è costituita in forma di capitali; se fosse invece costituita in forma di società di persone in caso di insufficienza del patrimonio risponderebbero dell'inadempimento di un socio non professionista anche gli altri soci in quanto illimitatamente e solidalmente responsabili, salvo il socio accomandante di una Sas.

Sebbene parte della giurisprudenza sostenga la possibilità di non estendere la responsabilità dell'inadempimento di un socio nei confronti degli altri soci non direttamente coinvolti, si ritiene maggiormente condivisibile l'orientamento del Comitato del triveneto dei notai (Q.A. 7/2013), secondo cui non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello societario prescelto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La previdenza. Gli enti chiedono il contributo del 4%

Le regole delle casse restano disallineate

**Paola Bonsignore
Gianluca Natalucci**

■ Continua il dibattito delle implicazioni sulla discordanza tra la classificazione ed il trattamento del reddito prodotto dalle società tra professionisti (Stp) ai fini fiscali e previdenziali. Se da un lato è riconosciuta la natura di reddito di impresa, dall'altro è richiesta l'applicazione e il versamento del contributo integrativo tenendo conto di una quota di partecipazione diversa dalla realtà in presenza di soci "non professionisti".

La direzione centrale Normativa delle Entrate, con il parere protocollo 131773/2014, ha affermato che le Stp «appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile e...il reddito complessivo... è considerato reddito di impresa... con la conseguenza che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta d'acconto...». Tale stralcio evidenzia che le Stp:

- generano reddito di impresa in base agli articoli 6 e 81 del Tuir;
- non applicano la ritenuta d'acconto.

Queste assunzioni, che escludono totalmente tali redditi dall'alveo del lavoro autonomo, benché aventi natura professionale, non sembrano sufficienti a risolvere le "incongruenze" sorte ai fini previdenziali. Infatti, le principali casse professionali non si sono perfettamente allineate all'anzidetto orientamento sia per quanto riguarda la fatturazione che il versamento del contributo integrativo.

Continua, infatti, ad essere richiesta alle Stp l'applicazione del 4% su tutto il volume d'affari prodotto ai fini Iva proporzionato alla quota di partecipazione dei soci iscritti all'albo escludendo dal calcolo quella relativa ai soci non professionisti. Per le casse è più rilevante l'attività esercitata piuttosto che la veste giu-

ridica assunta; il che comporta il disconoscimento, in particolare nel caso di società di capitali, dell'autonomia rispetto ai propri soci/azionisti.

Ai fini del versamento del contributo, invece, è richiesto al professionista di determinarne l'ammontare «sulla parte del volume d'affari Iva complessivo della Stp corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella Stp siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti» (articolo 9 del regolamento Cnpadc).

Ad integrazione della delibera, sui siti internet delle Casse si aggiunge che la quota dei non professionisti venga ridistribuita sugli iscritti. Tale modus operandi non solo comporta una modifica della reale quota di partecipazione agli utili, imponendo ai professionisti di versare contributi calcolati su una base imponibile superiore a quella di propria competenza, ma soprattutto sembrerebbe contrario alle norme in tema di società sia di persone che di capitali.

L'impostazione distonica assunta dalle Casse rispetto alla Den necessiterebbe di ulteriori chiarimenti per "sanare" giuridicamente le differenze difficilmente sostenibili di assimilare, in ambito di Stp, il reddito di impresa a quello di lavoro autonomo, che vorrebbe l'esclusione dall'assoggettamento al contributo integrativo dei corrispettivi, così come avviene per la ritenuta d'acconto, nonché della quota di volume d'affari non di competenza del professionista quale base di calcolo, che diverrebbe ancor più articolata in caso di Stp con esercizio a cavallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il nostro Paese è all'undicesimo posto nella classifica della capacità di proteggersi dagli attacchi informatici. Ma siamo tra quelli meno preparati nel gestire i «rapimenti» di dati sensibili che si concludono con richieste di riscatto. Le aziende, spesso piccole, sono molto internazionali eppure inclini a sottovalutare il rischio

In Europa il 75% dei board non ha esperti tech, da noi anche meno: in futuro saranno indispensabili
L'indifferenza, giustificata con l'idea che non verranno a cercare proprio noi nella vastità del web,
va di pari passo con la poca attenzione agli aggiornamenti e alla segregazione dei sistemi
Dal 2018 sarà obbligatorio denunciare eventuali hackeraggi. Ma ci vorrebbe un piano di difesa nazionale

CYBER LADRI ITALIA SENZA RETE

di Ferruccio de Bortoli

Pochi giorni fa, in un seminario organizzato dagli studenti dell'Università Bocconi, si discuteva dei pregi (pochi) e dei difetti (molti) della classe dirigente italiana. Marianna Vintiadis, head of Southern Europe di Kroll, la più grande società al mondo nella sicurezza informatica, non è andata tanto per il sottile nel definire l'inspiegabile, a suo giudizio, miopia dell'attuale establishment italiano. E soprattutto del mondo industriale. «Sapete qual è la cosa che più mi stupisce oggi?». L'attenzione degli studenti è salita di colpo. «La totale sottovalutazione da parte delle aziende dei pericoli informatici, degli attacchi cibernetici. E, guardate bene, non è una questione tecnologica, ma soprattutto culturale. E i media non ne parlano o ne parlano poco o male...».

Sfrondato il tema dagli ovvii interessi societari di Kroll, rimane un interrogativo di fondo che vale la pena di approfondire. La struttura industriale italiana è fatta soprattutto di piccole e medie aziende, nelle quali l'attenzione alla trasformazione digitale — assai elevata almeno nelle migliori — non va di pari passo con quella della difesa di dati, informazioni e brevetti.

Un terzo dei dirigenti globali ha ammesso di essere stato colpito da virus (dati Kroll)

Battaglie

È come se, di fronte allo scatenarsi di guerre planetarie che vedono in gioco gli interessi delle grandi potenze, scattasse nell'imprenditore il seguente ragionamento minimalista. Perché mai queste organizzazioni così potenti e ramificate, magari impegnate nel deviare il corso delle democrazie, a occuparsi di armi, spionaggio, droga, dovrebbero dedicare attenzione a quello che accade in uno sperduto capannone della Brianza o in un laboratorio emiliano? E qui sta l'errore colossale, la svista colpevole. La convinzione pericolosa che si possa essere leader mondiali nel proprio specifico settore di attività e, nello stesso tempo, mimetizzarsi perfettamente, passare inosservati. Emergere sul proprio mercato di riferimento e nascondersi come entità sensibile nella Rete. Se si riflette ancora un attimo, questa tendenza non è altro che la proiezione su scala aziendale di quella che è una predisposizione personale dell'utente normale assai poco preoccupato di che fine facciano i propri dati personali. Ma il danno per un'azienda anche piccola può essere irreparabile. E non è subito visibile.

La mappa



La malavita digitale è dappertutto. La soglia di ingresso nel cyber crimine è relativamente bassa. La disponibilità di talenti perversi pressoché infinita. Lo spionaggio industriale in alcuni Paesi, dalla Cina alla Russia e non solo, è addirittura considerato una missione nazionale, una questione di bandiera. Se non si rispettano brevetti e modelli nella realtà indu-

striale, fisica, è assai difficile che ciò avvenga in Rete, dove diritti e protezioni, in una dimensione virtuale, sono ancora meno tutelati. Nel più recente Global Securities Fraud Risk Report di Kroll è descritta la tipologia degli attacchi informatici e le relative difese. Un terzo dei dirigenti intervistati, a livello mondiale, ha ammesso di aver ricevuto attacchi sotto forma di virus o worm. Seguono le incursioni phishing tramite mail. Un quarto dichiara di aver subito cancellazioni gravi di dati. Nella mappa globale del rischio, l'Italia è tra i Paesi più esposti anche come conseguenza del grado di internazionalizzazione dell'economia e del successo dei suoi prodotti su vari mercati. Ma è tra i meno consapevoli dei rischi che corre il suo apparato industriale e produttivo ed è privo di una strategia efficace di difesa nazionale. Forse perché solo dal prossimo anno vi sarà un obbligo di dichiarare gli eventuali hackeraggi subiti. Obbligo che esiste anche attualmente, se solo si gestiscono dati di clienti americani.

La classifica

Secondo il Security Index, elaborato da Accenture, l'Italia è undicesima nella capacità di proteggersi dagli attacchi informatici. Siamo però tra i meno preparati nell'evitare ed eventualmente nel gestire le azioni di ransomware, ovvero le incursioni che si risolvono con il pagamento di un «riscatto» in denaro. Ed è più frequente, rispetto alle statistiche estere, che a mettere in atto gli attacchi, o ad esserne complici, siano ex dipendenti e collaboratori. A livello europeo, il 75 per cento dei board non ha nemmeno un membro con competenza in materia informatica. In Italia ancora meno. Eppure una

quota di esperti prima o poi sarà addirittura indispensabile.

«Episodi di questo genere avvengono pressoché ogni giorno — spiega Vin-tiadis — quasi un bollettino di guerra sul quale, e mi domando perché, vi sia tutto questo silenzio. Noi notiamo che l'imprenditore preferisce spesso pagare e stare zitto, molti non hanno misure di backup, l'aggiornamento dei sistemi è decisivo ma avviene ancora con troppa lentezza». Nei casi recenti più clamorosi — come per esempio il cosiddetto Wannacry che ha interessato 300 mila computer di 150 Paesi e messo in crisi il sistema ospedaliero britannico (Nhs) — la falla che ha agevolato le incursioni degli hacker è stata proprio la disattenzione nell'aggiornamento dei sistemi. E qualcosa di analogo è avvenuto quando Mosca, in un attacco informatico contro l'Ucraina, ha danneggiato diversi gruppi internazionali come Maersk e Wpp. La mancata segregazione dei sistemi è un fattore di estrema debolezza. Unicredit ha denunciato, tra il giugno del 2016 e il luglio del 2017, incursioni che hanno riguardato, senza conseguenze, 400 mila conti e portato a rafforzare i presidi di sicurezza. Non si sarebbe trattato di un vero e proprio attacco di hacker, bensì di una sottrazione di dati attraverso una società di cessione del quinto alla quale era stato consentito, forse con una certa leggerezza, l'accesso al sistema.

I raggiri

In molte altre circostanze ci troviamo di fronte a schemi consueti, ai più classici dei raggiri. La mail o il colpo di telefono al funzionario che è indotto a fare in fretta un bonifico, com'è avvenuto per gli uffici confindustriali a Bruxelles. «Basterebbe — spiega Carola Frediani autrice di *Guerra di Rete* (Laterza) — avere un po' più di conoscenza del problema e attuare minime azioni di cautela nell'uso della posta elettronica, nel non impiegare sempre la stessa password, nel non aprir-

re allegati sospetti, nel disabilitare le macro nel file di Office per ridurre i ri-


schi più evidenti. Ma il vero pericolo è quello delle incursioni silenziose nei sistemi. Operazioni che violano proprietà intellettuali e sottraggono informazioni sensibili. A qualsiasi livello, aziendale o governativo, le modalità non cambiano».

Il nemico in casa senza accorgersene. E qui emerge tutta la fragilità italiana. Si oscilla tra il fatalismo digitale e l'adesione fideistica all'ultimo sistema. Un affidarsi totale agli esperti, quasi sempre esterni, senza preoccuparsi troppo della crescita aziendale di una cultura della prevenzione. La legge 626 del 1994 sulla sicurezza sui posti di lavoro forse andrebbe aggiornata anche in questa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pericoli diffusi

Il numero di attacchi cyber che le aziende italiane hanno dovuto affrontare nell'ultimo anno



84%
gli attacchi cyber ransomware

I timori


Gli attacchi alla sicurezza dell'azienda che preoccupano di più per i prossimi 12 mesi



Fonte: Trend Micro

La mappa

Le minacce alla sicurezza di altro genere affrontate lo scorso anno



Economia digitale. Un report sulla cyber sicurezza evidenzia l'aumento delle intrusioni

Grandi aziende italiane nel mirino degli hacker

Nel 2017 speso poco più di un miliardo per la difesa

Enrico Netti

Hacker all'attacco con ransomware, massive phishing e spear phishing. Sono queste le più comuni tipologie di tentativi che hanno colpito le grandi società italiane nel 2016. Offensive che negli ultimi tempi hanno avuto una recrudescenza: quasi i due terzi delle società tra il 2015 e il 2017 hanno registrato un aumento dell'attività di intrusione. Tra aziende ed enti pubblici l'81% dichiara di avere subito attacchi nel corso dell'ultimo anno ma solo un terzo ritiene di disporre di competenze e capacità tecniche in grado di rilevare le intrusioni. Infatti gli hacker più abili una volta penetrati nei computer preferiscono mantenere una presenza occulta, intrufolandosi negli archivi alla ricerca del colpo grosso. E ci sono aziende, come si è visto con il caso Uber esploso in tutta la sua rilevanza la scorsa settimana, che nascondono per mesi ad autorità e clienti le violazioni. I dati sensibili di oltre 57 milioni di persone tra autisti e clienti Uber sono stati rubati nell'ottobre 2016 e solo la scorsa settimana la società Usa ha ammesso il fatto con l'aggravante di avere pagato 100 mila dollari agli autori per tenere nascosto il furto. Indiretta conferma di come nemmeno le multinazionali digitali adottino difese efficaci.

È quanto rivela il «Barometro cyber security 2017» realizzato da IntheCyber, l'European center for advanced cyber security (Eu-

caes) e Netconsulting 3 con il patrocinio, tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sarà presentato domani a Milano. Ne emerge un quadro sconsolante, a conferma di come la sicurezza non sia affrontata in modo adeguato dalle grandi aziende quotate che compongono il panel del Barometro.

Sempre più spesso le porte d'ingresso usate dagli hacker sono i social e gli smartphone, che si aggiungono alle mail. «Il 90% delle aziende italiane può subire una violazione dei dati e lo spionaggio industriale continuativo - commenta Paolo Lezzi, executive vice president Eucacs e chairman della conferenza -. È migliorata la protezione dei pc ma non la capacità complessiva di identificazione degli attacchi soprattutto di tipo targettizzato e sofisticato». Ecco un deficit in quello che dovrebbe essere un processo strutturato di verifiche ed esercitazioni che attestino costantemente il livello di tenuta dei sistemi Ict.

I danni causati dai «soliti ignoti» riguardano il furto di brevetti e dati sensibili e strategici, quelli reputazionali, la caduta dei ricavi. Se il rischio di attacchi e furti di dati cresce, lo stesso non si può dire per i budget a difesa dei sistemi business critical. Gabriele Faggioli, responsabile scientifico dell'Osservatorio information security & privacy del Politecnico di Milano, parla di sotto-investimenti alla lu-

GLOSSARIO

Spear phishing

■ Indica un sofisticato e particolare tipo di phishing realizzato mediante l'invio di email profilate e targettizzate per una specifica organizzazione o persona. Lo scopo di questi attacchi è tipicamente quello di ottenere accesso ai sistemi Ict e informazioni riservate

Ransomware

■ È la modalità che consente agli hacker di prendere il controllo della macchina, bloccarla criptando i dati e chiedere un riscatto all'utente. Il riscatto è solitamente pagato in Bitcoin o altre criptovalute

Clickbaiting

■ Quasi sempre si tratta di bufale e fake news che circolano online e sui social. Vengono create ad arte con titoli sensazionalistici per catturare l'interesse. La strategia è di attirare traffico e visitatori su siti che generalmente fanno capo agli autori delle bufale. L'aumento del traffico alimenta gli introiti pubblicitari e il valore dei siti. Come effetto collaterale viene danneggiata la reputazione di società e persone

cede i 972 milioni spesi nel 2016 che, secondo una stima, quest'anno diventeranno 1,05 miliardi (+5%). Non molto: e così Lezzi suggerisce al governo di privilegiare, anche in un'ottica di Industria 4.0, gli sgravi per le aziende che investono in servizi continuativi di auditing, simulazione di attacco, monitoraggio, intelligence e formazione.

Per ora quasi un'azienda su due segue uno standard internazionale di riferimento come l'Iso 27001 e poco più di un terzo partecipa a programmi e progetti per condividere le informazioni sulle minacce informatiche subite.

C'è poi un altro tipo di deficit: quello degli esperti in cyber sicurezza. «Dobbiamo investire pesantemente e costantemente per la formazione del personale a tutti i livelli» aggiunge Umberto Gori, direttore scientifico della conferenza.

Le grandi imprese inoltre trascurano di assicurarsi su questi rischi. «L'Italia è un mercato ancora giovane per la copertura da rischi cyber e meno del 5% delle aziende medio-grandi ha già acquistato una polizza per questi rischi, e tra le quotate italiane siamo a circa il 15% - spiega Andrea Bono, General Manager di Marsh Italia -. Il volume dei premi intermediati per questa copertura oggi è di circa 15-20 milioni ma prevediamo che nel 2020 si supereranno i cento».

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA






La lezione del caso Uber Il colosso di autotrasporto privato della sharing economy avrebbe nascosto per oltre un anno di aver subito una data breach su 57milioni di utenti nel mondo di cui 600mila autisti. Uber avrebbe preferito pagare un riscatto di 100 mila dollari agli autori del maxi furto per evitare che divulgassero la notizia.

Quando il pericolo arriva dalla rete

LA HIT DEGLI ATTACCHI

Le offensive più comuni subite dalle grandi aziende italiane. **Risp. multiple in % e var. sull'anno precedente**



IL MERCATO

Investimenti delle imprese italiane in cybersecurity. **In milioni di euro e var. % su anno precedente**



(*) Stime preliminari

I DANNI

Le conseguenze degli attacchi informatici alle grandi aziende italiane, nel '16. **Risp. multiple in %**

Furto di dati business critical	45
Di immagine	38
Perdita di ricavi	38
Costi di ripristino	35
Indisponibilità di servizi forniti a terzi	31

Fonte: Politecnico di Milano; Barometro cybersecurity

Caso/1. Il bottino si ottiene con il clickbaiting

I furbi delle fake news mirano a spot e traffico

■ Un impegno a tutto tondo contro improbabili contenuti sensazionalistici postati online e fake news per cercare di mettere nell'angolo gli autori che cercano solo di fare cash con la pubblicità grazie a meccanismi tecnologici di monetizzazione come il clickbaiting. Questo è solo un altro aspetto della cybersicurezza per una multinazionale come Nestlé, che si trova a fronteggiare situazioni che possono colpire, per esempio,

L'OBIETTIVO

Si punta a portare visitatori su social e siti amici per fare aumentare il valore dei domini e dei click pubblicitari

la reputazione dell'azienda.

«Recentemente ci siamo scontrati con nuovi fenomeni di parassitismo, nuove forme di diffusione di fake news tramite messaggistica privata che in quanto privata non è tracciabile - racconta Manuela Kron, direttore corporate affairs del Gruppo Nestlé in Italia -. Difficile individuare il punto di origine, l'impegno e la portata della catena. I danni di reputazione possono essere enormi se non fermati immediatamente».

Il caso più recente affrontato riguarda la falsa voce sulla presenza di arsenico nelle acque in

bottiglia. Nel 2010 una rivista scientifica aveva pubblicato un articolo in cui si diceva che la presenza di questa sostanza fosse in tutti i campioni di acqua esaminati entro i limiti imposti dalle autorità sanitarie. «Quest'anno al grido "Arsenico cancerogeno nelle acque in bottiglia, ecco le marche pericolose" - continua Manuela Kron - una catena di blog e di pagine Facebook collegate tra loro lancia un falso allarme, riprendendo i contenuti di un'indagine seria e ben fatta, ma utilizzando ad arte un titolo ingannevole». Come sempre accade in questi casi si scatena il tam tam degli "inoltre" a tutti i contatti. Il security team della società ha mappato la catena che lega siti, server di residenza e i titolari del dominio. «Lo scambio di link e il rimando continuo tra blog e canali social genera traffico sui siti - rimarca la top manager - con un incremento del valore dei singoli domini e dei click pubblicitari». In altre parole è questo il bottino di chi perpetra questo tipo di azioni.

Tra le contromisure adottate c'è il confronto tra le autorità per trovare le azioni più idonee per fermare queste ondate di fake news e contemporaneamente creare nell'opinione pubblica gli anticorpi naturali per stoppare queste forme di disinformazione.

E.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso/2. Dirottati i fondi per il saldo delle fatture

La frode corre sul cambio di Iban

■ La frode corre sull'Iban dirottato. Si può sintetizzare così l'attacco informatico subito da una medio-grande impresa italiana che opera nel settore della metallurgia e ha recentemente subito un sofisticato attacco di spear phishing culminato in perdite per diverse decine di migliaia di euro. Un attacco pianificato e portato a termine con cura e soprattutto senza fretta. Al momento sono ancora in corso le indagini di polizia giudiziaria per cercare di risa-

LE CONTROMISURE

Con più formazione, il doppio controllo e firma digitale sicura si potrebbero minimizzare i possibili rischi

lire agli autori dell'attacco.

Tutto ha avuto inizio quando un dipendente dell'ufficio amministrazione è stato inconsapevolmente vittima di un attacco di spear phishing mirato a sottrargli le credenziali di accesso alla mail aziendale. Una volta ottenute, rispetto al passato l'attaccante non ha poi cercato di prendere il controllo del computer della vittima e da qui "visitare" gli altri pc dell'azienda. Il team di hacker ha invece preferito concentrarsi nella lettura della corrispondenza intercettata tra la vittima, i colleghi e i partner commerciali. L'obiettivo di questa attenta lettura era, tra le

altre cose, la ricerca degli accordi per un'importante fornitura. Un lavoro che ha richiesto tempo ma che alla fine ha dato i frutti sperati dai malfattori digitali. Una volta individuato il cliente prossimo a pagare la fattura "giusta" a cinque zeri, è bastato chiedere gentilmente di fare il bonifico su un nuovo conto aperto per un cambio di banca. Il cliente, dal momento che la richiesta arrivava da un contatto abituale ed era la continuazione di uno scambio di mail, ha aggiornato l'Iban. Il dipendente non ha potuto rendersi conto di quanto era accaduto perché le mail scritte dall'attaccante e le risposte erano immediatamente cancellate. Un'apparente routine che ha anche ingannato il team It perché nessuna mail proveniva da strani indirizzi né conteneva allegati sospetti. Insomma tutto appariva normale.

Il danno, secondo gli esperti interpellati dall'azienda, si sarebbe potuto evitare con una maggiore formazione sulla sicurezza per evitare di cedere a terzi le credenziali e con una policy che prevede un doppio controllo con conferma quando si invia la richiesta di cambio delle coordinate bancarie. Inoltre i messaggi business critical dovrebbero avere una firma digitale sicura e autenticata. Così l'identità del mittente può essere sempre verificata, anche in caso di furto della casella email.

E.N.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Frenata la concorrenza, largo ai colossi le regole sulle medicine sono sotto tiro

DELUSI PARAFARMACISTI
E CONSUMATORI: SPERAVANO
CHE UN'ESTENSIONE DELLE
LIBERALIZZAZIONI POTESSE
ABBASSARE I PREZZI
E RENDERE MENO ONEROSE
LE CURE. E I FARMACISTI
TEMONO CHE I LORO ESERCIZI
VENGANO RASTRELLATI
DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Vito de Ceglia

Milano

Si chiama "legge annuale per la concorrenza", quindi avrebbe dovuto cogliere le istanze delle autorità di regolazione e della concorrenza per rendere più competitivi almeno 13 settori o ambiti professionali: dalle poste alle banche, dagli avvocati ai notai, dalle farmacie agli odontoiatri. Con l'idea di introdurre ogni anno alcune migliorie. In realtà, quella legge è rimasta parcheggiata in Parlamento 894 giorni, per poi essere approvata lo scorso 2 agosto lasciando un po' tutti con l'amaro in bocca.

A più di 3 mesi dal via libera definitivo della legge sulla concorrenza, c'è un settore — quello delle farmacie — che più di altri è rimasto probabilmente scottato da quel provvedimento. Chi per un motivo — le farmacie — e chi per un altro — le parafarmacie — hanno criticato il testo di legge partorito dal Parlamento etichettandolo non solo "inutile" ma soprattutto "dannoso"

per l'intero settore e di riflesso per i cittadini che potrebbero pagare addirittura di più per curarsi.

Aggravando ulteriormente una situazione già seria: nel 2016 11 milioni di italiani hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie a causa di difficoltà economiche, 2 milioni in più rispetto al 2012 (Fonte: Censis).

Passando al merito della legge, da un lato le oltre 16 mila farmacie oggi in esercizio contestano l'apertura al mercato delle società di capitali, paventando il rischio che la proprietà di migliaia di strutture — che oggi versano in una situazione di difficoltà economica — potrebbe concentrarsi nelle mani di soli 5 grandi gruppi come Celesio o Walgreens Boots Alliance, solo per citarne alcuni. Un'eventualità che agita il sonno dei farmacisti i quali obiettano che "il tetto regionale del 20% per le società di capitale che controllano le farmacie è troppo elevato (art.1, commi 157 e 158)".

Dall'altro lato, le parafarmacie — circa 5 mila in attività, di cui poco più di 600 corner farmaceutici nella grande distribuzione — sono rimaste ancora una volta con il cerino in mano. Per loro, il perimetro della concorrenza è rimasto pressoché intatto rispetto a quanto stabilito dal decreto Bersani nel 2006 e successivamente dal decreto "Salva Ita-

lia" nel 2012, cioè continueranno a vendere farmaci acquistabili senza esibizione di prescrizione (Sop), oltre ai cosiddetti farmaci da banco (anche noti come Otc), ma non quelli di fascia C con ricetta: circa 3.800 specialità tra cui antidolorifici, antinfiammatori, antidepressivi e anticoncezionali.

Un mercato a totale carico di chi li acquista e che vale molto: quasi 3 miliardi di euro pari al 12% del fatturato delle farmacie e al 36% della spesa privata complessiva sostenuta dai cittadini per acquistare farmaci. Si tratta di medicinali sui quali da gennaio 2012 le farmacie possono applicare degli sconti. Nei fatti, però, sono pochissimi a esercitare questa possibilità come testimonia un'indagine di Altron-consumo condotta a fine 2016 in cui si evince che su 100 farmacie campione in 10 capoluoghi italiani in un solo caso il farmacista ha applicato la riduzione di prezzo (8%) sui due farmaci C-Op (obbligo di prescrizione) presi a campione. Inoltre, solo in 3 casi su 10 è stato proposto di sostituire il medicinale di marca con uno equivalente meno caro.

«Se è vero che la questione dei farmaci di fascia C resta un nodo irrisolto, in questo momento è il male minore: perché nei confronti delle parafarmacie c'è oggi un atteggiamento di persecuzione», accusa Simone Gullotta, presidente della Federazione nazionale delle parafarmacie italiane. «Abbiamo creato in 11 anni 5 mila nuove attività e 10 mila posti di lavoro a costo ze-

ro per lo Stato — aggiunge — eppure veniamo considerati come un problema». Nel mirino di Gullotta è finito l'emendamento del senatore Pd Giorgio Santini alla Legge di Bilancio all'esame di Palazzo Madama. «Il primo errore del governo — rincara la dose il presidente — è partire dall'assunto che la parafarmacia è un'esperienza fallimentare.

Il secondo, altrettanto grave, è di essere riuscito nell'impresa di favorire gli oligopoli nel mondo della farmacia senza mai valorizzare o aiutare i migliaia di farmacisti che ogni giorno mantengono la propria famiglia grazie alle parafarmacie».

In realtà, c'è stato un tentativo per cercare di risolvere il nodo tutto italiano prodotto dopo l'istituzione delle parafarmacie. Tentativo avviato nelle scorse settimane alla Camera "approfittando" dell'occasione del ddl su sperimentazione e riordino delle professioni sanitarie, all'interno del quale si è cercato di trovare una soluzione "forzata". A perseguirla è stato il presidente della Commissione Affari sociali Mario Marazziti: «Ho invitato le farmacie e le parafarmacie ad un confronto perché questo strumento di legge potesse essere utilizzato per cercare di diradare alcune confusioni reali che hanno danneggiato sia operatori nelle farmacie che nelle parafarmacie».

Alla fine, Marazziti ha preso atto quello che era già chiaro a tutti fin da subito: che una soluzione al problema era impossibile da trovare, e che la questione delle parafarmacie sarebbe rimasta al palo. Con tutte le distorsioni del caso: ad esempio, che i prezzi dei farmaci "liberalizzati" Sop e Otc, circa una settantina tra quelli più diffusi — secondo Altro-




consumo — invece di diminuire sono aumentati del 12% tra il 2005 e il 2013 nel canale farmacia, un incremento di tre volte inferiore rispetto a quello registrato negli 8 anni precedenti la riforma Bersani (35%).

A questo punto, il presidente della Commissione Affari sociali conclude: «Se i tempi non sono maturi per risolvere il problema delle parafarmacie, almeno dobbiamo porre rimedio al nodo del tetto del 20% sul numero di farmacie che a livello regionale possono essere di proprietà di un unico soggetto». In che modo? «Cercando di specificare all'interno della Legge di Bilancio che quel quorum è su base provinciale e non regionale, in caso contrario un'unica società potrebbe entrare in possesso del 100% delle farmacie di Milano o Roma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MERCATO FARMACEUTICO IN ITALIA

Spesa per abitante residente, in euro, dicembre 2016




[LA LEGGE]

La "legge annuale per la concorrenza" è stata varata il 3 agosto scorso. Interviene in 13 settori o ambiti professionali: dalle poste alle banche, dagli avvocati ai notai, dalle farmacie agli odontoiatri. Critici i consumatori sulla parte dedicata ai farmaci etichettata come "inutile" ma soprattutto "dannosa" per l'intero settore e per i cittadini che potrebbero pagare di più per curarsi.

LA SPESA PRO CAPITE IN FARMACIA


In euro, dicembre 2016



Le oltre **16 mila farmacie** in esercizio contestano l'apertura al mercato delle società di capitali, paventando il rischio che la proprietà di migliaia di strutture in difficoltà si concentri nelle mani di soli 5 grandi gruppi

LE RICETTE IN FARMACIA

Var. % gen.-mar. 2017 su gen.-mar. 2016 del numero di ricette



“Lobby medioevali vogliono l’oligopolio ma una soluzione c’è”

Marco Frojo

Milano

«Quello che è uscito dal ddl Concorrenza — peraltro con un iter di approvazione lunghissimo, nonostante si tratti di una legge annuale — è lontano da una vera liberalizzazione dei mercati, dalla reale condizione dell’economia del Paese, dalle esigenze di sempre più ampie fasce di popolazione che vivono un disagio tangibile». Non le manda a dire Francesco Pugliese, l’amministratore delegato di Conad, sull’ennesima “non decisione” del governo di liberalizzare la vendita dei farmaci di Fascia C. Ancora una volta infatti non è stato dato il via libera alla vendita nelle parafarmacie dei farmaci che necessitano di una prescrizione medica ma il cui costo è interamente a carico dei consumatori. Si tratta di un mercato di grandissimo interesse per le 18.549 farmacie che operano in Italia visto che il giro d’affari è nell’ordine dei 3 miliardi di euro. «Il divieto di vendita nelle parafarmacie di fatto antepone l’interesse delle lobby del farmaco a quello dei cittadini — rincara la dose Pugliese — In un Paese che coltiva il pensiero liberista e che è rivolto all’Europa, è assurdo un ddl Concorrenza, quale l’attuale, che non fornisce un reale supporto all’economia, non crea nuova occupazione, non accompagna la nascita di nuova imprenditorialità, non dà risposte alle richieste dei cittadini».

Più di una volta gli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni sembravano essere sul punto di introdurre una vera concorrenza anche nei farmaci di fascia C ma alla fine la norma è sempre saltata, negando

così ai cittadini la possibilità di veder scendere i prezzi, come accaduto nel caso dei farmaci che sono oggi venduti nelle parafarmacie presenti all’interno dei supermercati. E dire che, come avviene nel caso di Conad, i responsabili del punto vendita sono dei farmacisti, facendo dunque venir meno qualsiasi timore riguardante la salute di chi compra.

Il numero uno di Conad sottolinea poi come il settore delle parafarmacie, in prospettiva, sarà sempre più nelle mani delle società di capitale: «Circolano parecchi dossier che analizzano lo stato delle farmacie in Italia, ma è certo che la situazione che si è venuta a creare con il recente ddl Concorrenza, voluto dai politici, porterà a un significativo riassetto nella dispensazione dei farmaci in Italia». Dall’agosto scorso, infatti, è stata superata la norma in base alla quale la proprietà di una farmacia poteva essere intestata unicamente a persone fisiche, a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata e i proprietari dovevano inoltre essere necessariamente farmacisti; infine ciascun farmacista non poteva essere proprietario di più di una farmacia, limite che saliva a quattro per le società cooperative a responsabilità limitata. Oggi una società di capitali può essere proprietaria di un numero virtualmente illimitato di farmacie sul territorio nazionale, salvo il rispetto del limite, introdotto dalla nuova legge, di un massimo del 20% delle farmacie presenti nella stessa regione o provincia autonoma.

«Chi perde e chi guadagna, allora, con una dispensazione del farmaco che sempre più sarà nelle mani delle società di capitale e tende a cancellare l’esperienza delle parafarmacie? — si chiede Pugliese — Lo scenario che il ddl prefigura è quello della formazione di un oligopolio nell’ambito della dispensazione dei medicinali; oligopolio che anche il nuovo gruppo dirigente di Federfarma vede negativo per i propri associati. Basti pensare che la nuova normativa fissa al 20% il limite per la quota di mercato regionale di un solo operatore, mentre nel commercio chi supera il 20% a livello provinciale viene considerato in posizione dominante. La disparità è evidente».

Secondo Pugliese si tratta di «uno scenario favorito da esponenti politici che, al contempo, stanno cercando di cancellare l’esperienza delle parafarmacie, unico vero elemento di modernità e vivacità in un panorama dominato dalle spinte conservatrici di lobby di concezione medioevale». Ma le cose potrebbero addirittura peggiorare nel caso in cui venisse recepito l’emendamento che prevede che non venga «più concesso il codice univoco di tracciabilità del farmaco da parte del ministero della Salute per la nuova apertura di esercizio. Se recepito, questo emendamento porterebbe di fatto alla chiusura di oltre 5 mila parafarmacie su tutto il territorio nazionale. Un colpo di spugna con rilevanti implicazioni in quanto le parafarmacie vedrebbero disconosciuto e cancellato il loro ruolo sociale e, una volta di più, non sarebbe data alcuna risposta a quei 4,5 milioni di persone che non possono spendere per i medicinali più di poche decine di euro all’anno».

Il manager di Conad auspica quindi il *delisting* dei medicinali dalla fascia C a farmaci da banco (Sop o Otc), così come accade in molti Paesi europei. Un’altra soluzione suggerita da Pugliese è quella di “invitare” le farmacie a praticare quegli sconti che una legge dello Stato (la n.214 del 22 dicembre 2011) consente loro e sostenere le organizzazioni, enti e associazioni umanitarie vicine ai più bisognosi anche attraverso la dispensazione di farmaci indispensabili per curarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




I NUMERI DELLE PARAFARMACIE CONAD Dati 2017

■ Prima apertura: Ipermercato di Modena	Ottobre 2006
■ Ultima apertura: Montenero di Bisaccia (CB)	8 novembre 2017
■ Parafarmacie in attività al 20 novembre 2017	117
■ Ripartizione: in supermarket e superstore	94
■ In ipermercati	23
■ Aperture a fine 2017	5 (122 in totale)
■ Fatturato al 31 ottobre 2017	63 milioni di euro
■ Sconto medio	22% (min 5% - max 40%)
■ Peso farmaci Otc e Sop	29%
■ Numero clienti all'anno	6 milioni
■ Numero di farmacisti impiegati	350

S. DI MEO

LA CONCORRENZA BLOCCATA

"Per ognuno di questi settori indichi, in una scala da 1 a 5, se è presente più di un regime di concorrenza o di oligopolio"



Nel gruppo 117 aperture dal 2006

All'interno del gruppo Conad ci sono 117 parafarmacie, il cui numero salirà di altre cinque unità entro la fine dell'anno. La prima apertura risale all'ottobre 2006 all'interno dell'ipermercato di Modena, l'ultima è dell'8 novembre scorso a Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso. Le parafarmacie Conad sono così ripartite: 94 sono all'interno di supermercati o superstore e le restanti 23 dentro gli ipermercati per un totale di 350 persone impiegate. Dal 1 gennaio al 31 ottobre il loro giro d'affari è stato pari a 63 milioni di euro, una cifra che dovrebbe crescere fino a 75 milioni a fine dicembre. Questo valore è costituito per il 29% dalle vendite dei farmaci Otc e Sop. Nelle farmacie Conad si recano ogni anno 6 milioni di clienti, attratti soprattutto dai prezzi. Lo sconto medio è infatti del 22% e i ribassi vanno da un minimo del 5% a un massimo del 40%. (m.fr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AD DI CONAD FRANCESCO PUGLIESE È DURISSIMO: "SI È CREATO UNO SCENARIO FAVORITO DA ESPONENTI POLITICI CHE STANNO CERCANDO DI CANCELLARE L'ESPERIENZA DELLE PARAFARMACIE, ELEMENTO DI MODERNITÀ E VIVACITÀ ECCO LE CONTROMISURE"



[IL PROGRAMMA]

Tre giorni di corsi e seminari, la formazione dei docenti al centro dell'attenzione

La formazione dei docenti sarà tra i temi centrali di Job&Orienta. Durante la tre-giorni si terranno dei corsi organizzati dalla Direzione generale per il personale scolastico del ministero, insieme all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto. Si parte dall'incontro di giovedì alle 9,30 in sala Mozart, intitolato "L'alternanza degli studenti. Domande e risposte, per innovare la

didattica, le competenze dei docenti, gli strumenti", in cui troverà spazio anche la voce dei giovani. Venerdì, alle 15,30 in sala Mozart, altro appuntamento intitolato "Dall'idea al prototipo: pensiero computazionale, competenze e creatività con la robotica". Promossa dall'Usr Veneto ci sarà la presentazione dell'Agenda del Dirigente scolastico per organizzare l'alternanza nelle scuole

del Veneto: documento utile per gestire al meglio l'organizzazione. Il ministero dell'Istruzione offrirà poi, presso il suo stand, dei seminari d'aggiornamento, che prevedono l'utilizzo di visori 3D. In Saletta formazione docenti si parlerà degli strumenti per migliorare i progetti di alternanza e la collaborazione tra scuola e territorio. (st.a.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sanità. Le offerte in linea con la legge Gelli, in attesa dell'approvazione dei decreti attuativi

Medici, si parte con le nuove polizze

Filippo Martini
Bianca Lucia Mazzei

Medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nell'area sanitaria sia come dipendenti sia come liberi professionisti possono iniziare a sottoscrivere nuove polizze in linea con la legge 24/2017. Ovvero con l'estensione del periodo di garanzia previsto dalla "riforma Gelli": copertura dei dieci anni precedenti la polizza e dei dieci successivi alla fine dell'attività. Nonostante il ritardo dei decreti attuativi (dovevamo arrivare a luglio), infatti, il mercato assicurativo comincia ad attrazzarsi.

Quello sanitario è un settore molto frammentato in cui il livello di rischio è fortemente legato alla specializzazione. Tant'è che in alcuni campi come ginecologia, ortopedia o neurochirurgia è difficile trovare una copertura. Per questo Enpam (la cassa di previdenza dei medici), una volta usciti i decreti, bandirà una gara per mettere a punto polizze che coprano ciascuna specialità.

L'attuazione

Secondo Federico Gelli, promotore della legge e responsabile sanità del Pd, i tre provvedimenti attuativi «confluiranno in un decreto unico che puntiamo a far approvare a gennaio 2018».

Il decreto dovrà indicare i requisiti minimi delle polizze e delle classi di rischio con i relativi massimali, oltre a fissare le regole sul trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale.

Per favorire la concorrenza ed evitare che un cambio di polizza determini una riduzione della copertura, nel decreto potrebbe entrare anche la cosiddetta "deeming clause", ossia la copertura delle richieste relative a fatti segnalati mentre la polizza è vigente anche se presentate dopo la sua chiusura. «Il tema dei fatti noti è un aspetto cruciale: sarà importante vedere come sarà disciplinato» spiega Andrea Rocco responsabile enti pubblici del broker Marsh.

Il decreto, con molta probabilità, fisserà anche la data entro cui l'obbligo assicurativo previsto dalla legge 24 per le strutture sanitarie e per chi svolge le pro-

fessioni sanitarie sarà definitivamente operativo.

Gli elementi da esaminare

Ma quali sono le clausole da valutare per scegliere la polizza giusta? La decisione dipende innanzitutto dal tipo di attività svolta: se libero professionista ha bisogno di una copertura completa, mentre se è dipendente basta la tutela per colpa grave. Vista la molteplicità di specializzazioni è inoltre fondamentale un'esatta e chiara descrizione delle attività coperte dalla polizza.

Va quindi prestata attenzione alla presenza dei requisiti di estensione della durata previsti dalla legge Gelli: la copertura retroattiva degli eventi accaduti nei dieci anni precedenti la chiusura del contratto e la copertura "ultrattiva" dei risarcimenti chiesti nei dieci anni successivi la fine dell'attività per fatti verificatisi mentre la polizza era valida.

Per evitare l'"abbandono" dopo un sinistro (evento frequente nel settore sanitario) è meglio prevedere il divieto di recesso successivo alla denuncia.

L'offerta

In attesa dei decreti il mercato sta già cominciando ad offrire prodotti allineati con le novità normative e con i contenuti che potrebbero entrare nei decreti attuativi, come la deeming clause «Per chi svolge professioni sanitarie la legge 24 già fornisce elementi sufficienti - dice Giorgio Moroni responsabile della Specialty Professional Services di Aon -. La nostra proposta comprende retroattività decennale, ultrattività automatica e deeming clause».

Una proposta ad hoc per medici dipendenti che svolgono anche attività professionale non invasiva arriva da Assiteca: «è una delle nostre tre convenzioni», spiega Enzo Grilli, direttore della divisione Sanità. «Presenteremo una polizza adeguata alla norma Gelli - dice Attilio Stefano, amministratore di Assimedici - sia per quanto riguarda retroattività che ultrattività e che conterrà anche la deeming clause».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Come valutare le coperture assicurative

OGGETTO

L'oggetto della polizza indica il rischio professionale che la compagnia di assicurazione copre nell'ipotesi di errore dell'assicurato. Deve quindi descrivere in modo dettagliato ed esauriente l'attività tecnica svolta (specialità, tipologia diagnostica o terapeutica, chirurgico invasiva, ecc). Nell'apposita sezione del contratto devono essere inoltre indicati con chiarezza anche il luogo o i luoghi in cui viene esercitata (intraoemia ovvero presso studi privati)

DURATA TEMPORALE

La durata della copertura indica il periodo in cui il sinistro viene garantito. In base alla legge 24 la polizza deve coprire i sinistri relativi a fatti avvenuti nei dieci anni precedenti la polizza (retroattività) e le richieste di risarcimento avanzate nei dieci anni successivi la fine dell'attività purché relativi a fatti avvenuti mentre la polizza era vigente (ultrattività). La legge concorrenza obbliga inoltre l'assicuratore ad offrire un'ultrattività decennale non legata alla fine attività

MASSIMALE/FRANCHIGIA

Il massimale è il valore massimo della protezione economica offerta dalla polizza, mentre la franchigia indica la soglia al di sotto della quale l'assicurato risponde in proprio. Bisogna prestarvi massima attenzione. Possono essere indicati sia per sinistro che per anno. Per quanto riguarda i massimali spetta ai decreti attuativi della legge Galli stabilire i valori minimi obbligatori

CAMBIO DI POLIZZA

Il decreto attuativo potrebbe prevedere la "deeming clause" una clausola di derivazione anglosassone finalizzata a facilitare il passaggio da una polizza all'altra poiché evita perdite di copertura. Consente di denunciare fatti (avvenuti durante la durata del contratto) capaci di generare sinistri che verranno coperti dalla polizza anche se la richiesta di risarcimenti arriverà dopo la sua chiusura

SPESE PER ASSISTENZA

Un elemento importante è la copertura dei costi difensivi necessari per le consulenze tecniche medico-legali, o per le spese di giudizio. Si tratta di una clausola accessoria rispetto alla garanzia principale (ossia la copertura dei danni causati dall'attività professionale). Le spese possono essere coperte con un impegno espresso assunto in polizza o tramite una garanzia cosiddetta "tutela legale" stipulata a parte rispetto Rc professionale

RECESSO POST SINISTRO

Molta attenzione va posta alle clausole che scattano dopo l'accadimento del sinistro e che limitano la copertura. In primo luogo quelle che consentono all'assicuratore di recedere dal contratto dopo la denuncia di un sinistro o che delimitano la copertura, (quando vi è un altro professionista responsabile), alla quota di colpa attribuita all'assicurato ("solidarietà passiva"). Entrambe possono essere escluse dal contratto

Le pensioni secondo loro

Ascoltateli, non chiedono molto. Sono, semplicemente, i più grandi esperti tecnici del settore. Eppure gli attuari — il Consiglio nazionale dell'Ordine è presieduto da Giampaolo Crenca — nel grande dibattito sulle pensioni di domani non sono (quasi) mai coinvolti. Eppure, se c'è da fare un calcolo, una proiezione, la raffigurazione dell'Italia dei pensionati di domani, non c'è nessuno come loro. L'Ordine degli Attuari lo dice chiaramente: se dal punto di vista tecnico non è proponibile l'abolizione dell'adeguamento automatico dei requisiti di pensionamento alla speranza di vita, dal punto di vista più strettamente sociale, pur restando assolutamente valido il principio del perseguimento di un equilibrio attuariale, appare ragionevole trovare meccanismi più sostenibili e sopportabili. Quanto all'analisi dell'aspettativa di vita per particolari categorie di lavoratori - possibile solo se si dispone di dati sufficienti in qualità e quantità - l'Ordine degli Attuari condivide la proposta di istituire un'apposita Commissione, di cui ritiene che i rappresentanti della professione attuariale debbano far parte, visto che da anni si occupano di questi temi.

